



**Composizione qualitativa e quantitativa del  
Consiglio di Amministrazione di  
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.**

**Linee Guida**

Torino, 20 febbraio 2019

# INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	3
<b>2. DISCIPLINA NORMATIVA</b> .....	4
<b>3. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA</b> .....	5
<b>4. QUOTE DI GENERE</b> .....	6
<b>5. COMPOSIZIONE QUALITATIVA</b> .....	6
<b>6. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ, INDIPENDENZA</b> .....	8
<i>6.1 Requisiti di professionalità e criteri di competenza</i> .....	8
<i>6.2 Requisiti di Onorabilità.</i> .....	9
<i>6.3 Requisiti di Indipendenza</i> .....	9
<b>7. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ E DECADENZA – DIVIETO DI INTERLOCKING</b> .....	10
<b>8. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI</b> .....	11

## 1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario emanate da Banca d'Italia<sup>1</sup>, i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale ai fini del corretto assolvimento dei compiti e responsabilità loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto sociale.

Secondo quanto disciplinato dai principi generali delle medesime Disposizioni:

a) sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale per quanto concerne la gestione ed i controlli;

b) sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità (a) adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio, e (b) calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei Comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la propria azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

La finalità delle predette Disposizioni è garantire che negli organi di vertice siano costantemente presenti professionalità capaci di assicurare l'efficacia dell'incarico loro attribuito.

Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante – ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle necessità emerse – e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, da ultimo approvato in data 20.10.2017 ed in vigore sino alla scadenza dell'attuale Consiglio, prevede che riguardo alla composizione qualitativa del Consiglio si tenga conto, di norma, dei seguenti fattori:

- competenze (manageriali e professionali) diffuse e diversificate;

---

<sup>1</sup> Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1

- esperienze significative e consolidate di impresa e/o di banca;
- diversificazione dell'età dei componenti;
- quota di genere meno rappresentato;
- proiezione internazionale.

L'obiettivo delle presenti Linee Guida è, pertanto, quello di individuare e definire, nel rispetto integrale dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare fornendo le opportune indicazioni all'Assemblea dei Soci ai fini del rinnovo dell'organo stesso.

Nei paragrafi seguenti viene fornita una compiuta descrizione delle caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa individuate per il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare.

I risultati di tale analisi sono portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

## **2. DISCIPLINA NORMATIVA**

Oltre alla normativa nazionale in vigore è stata posta significativa attenzione, alla Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV) ed alle linee guida espresse da altri Organismi e Autorità internazionali, tra le quali assumono particolare rilevanza le Linee Guida emesse dalla Banca Centrale Europea (BCE) sui requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali e quelle emanate dalla European Banking Authority ("EBA").

In particolare, l'EBA focalizza la attenzione sui requisiti dei componenti degli organi aziendali, responsabilizzando tanto la Banca quanto l'Autorità di Vigilanza sulle pertinenti verifiche.

Ai membri degli organi aziendali le menzionate linee guida richiedono di essere dotati di:

- sufficiente tempo per svolgere il proprio incarico, anche alla luce degli ulteriori incarichi rivestiti presso altre società nell'ambito o all'esterno del medesimo Gruppo bancario;
- adeguata professionalità ed esperienza, nonché di caratteristiche personali in linea con le esigenze di buon governo societario.

Tali considerazioni sono peraltro riprese nell'ambito dello Schema di Decreto Ministeriale recante il Regolamento in materia di requisiti degli esponenti aziendali predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione dell'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario" o "TUB").

Il Consiglio evidenzia che i risultati e le raccomandazioni espressi nell'ambito del presente documento tengono adeguatamente conto anche degli orientamenti congiunti espressi su tale materia dalla EBA e dalla

ESMA (*Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*).

Merita infine di essere precisato che il presente documento tiene peraltro conto dell'adesione della Banca ai principi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

### 3. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione assume un importante rilievo per il corretto assolvimento dei compiti affidati a tale organo dalle disposizioni normative, regolamentari e dallo Statuto sociale.

Lo Statuto Sociale di BIM prevede, all'art. 9.2, che il Consiglio sia composto da non meno di sette membri e da non più di undici membri, in conformità di quanto avrà deciso in proposito l'Assemblea degli azionisti.

Tra gli organi di *governance* sono, altresì, presenti 4 Comitati consiliari, costituiti in linea con le disposizioni del Codice di Autodisciplina e della normativa applicabile (Comitato Controllo e Rischi, Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Soggetti Collegati).

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione prevede che, nella determinazione del numero dei componenti si tenga conto, di norma, dei seguenti fattori:

- efficace presidio di tutti i rischi;
- dimensioni e complessità dell'assetto organizzativo della Banca: (i) ampiezza dell'estensione e dell'articolazione territoriale della Rete commerciale; (ii) integrazione nella Capogruppo sia delle funzioni di direzione e coordinamento proprie di una capogruppo bancaria, sia dell'esercizio diretto dell'attività di private banking; (iii) compresenza, nel medesimo organo, della funzione di supervisione strategica e della funzione (collegiale) di gestione; (iv) compresenza, nel medesimo organo, di esponenti indipendenti o comunque senza incarichi operativi.

Tenuto conto delle funzioni che il Consiglio di BIM è chiamato a svolgere, della sua articolazione in Comitati interni e della necessità di assicurare l'efficace funzionamento degli stessi, nonché del grado di complessità che caratterizza l'attività di BIM e delle dimensioni attuali e prospettive della Banca, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il numero di componenti debba attestarsi in un range tra i sette e gli undici membri, così come previsto dal vigente statuto sociale di BIM.

Nell'ambito del range consentito, al fine di una composizione quantitativa ottimale ed equilibrata con le funzioni e la missione della Banca, il Consiglio ritiene di indicare tra 7 e 9 il numero di componenti idoneo a consentire un equilibrato contemperamento delle suindicate esigenze, ed al fine di assicurare altresì, anche nel continuo, la presenza di amministratori indipendenti che è un requisito sostanziale per una impresa (a) bancaria e (b) quotata.

Tale raccomandazione appare altresì coerente con un'adeguata composizione numerica dei Comitati in linea con le previsioni contenute nelle Disposizioni di Vigilanza, che tenga anche conto dell'ampiezza e della rilevanza della loro operatività.

#### **4. QUOTE DI GENERE**

Con la Legge n. 120 del 12 luglio 2011, che ha modificato l'art. 147-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF), sono state introdotte in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, prevedendo il rispetto di un criterio di composizione dell'organo amministrativo in base al quale al genere meno rappresentato va riservata, a regime, una quota di almeno un terzo dei componenti.

Le disposizioni statutarie volte ad assicurare l'equilibrio tra i generi sono state introdotte nello statuto sociale con deliberazioni assunte in data 28.01.2013. In particolare, lo Statuto Sociale di BIM prevede, all'art. 9.2, che la composizione del Consiglio di Amministrazione assicuri l'equilibrio tra i generi; l'art. 9.5 stabilisce che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione debba avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima prevista dalle norme di legge e di regolamento *pro tempore* vigenti.

#### **5. COMPOSIZIONE QUALITATIVA**

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione prevede che nella individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si tenga conto, di norma, dei seguenti fattori:

- competenze manageriali;
- competenze professionali che attestino adeguata conoscenza:
  - del business bancario, con particolare focus nel private banking;
  - delle dinamiche del sistema economico-finanziario, sia dal punto di vista della dottrina aziendalistica che in relazione alle dirette esperienze imprenditoriali;
  - della materia contabile e finanziaria nonché delle politiche retributive;
  - della materia fiscale e tributaria;
  - della materia giuridica, in particolare applicata a tematiche creditizie, societarie e dell'intermediazione finanziaria;
  - delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità nonché del sistema di controllo interno;
  - della regolamentazione della finanza;
  - di processi IT;
  - di corporate governance;

- di organizzazione aziendale e risorse umane.

Al fine di presidiare in modo completo tutte le aree di competenza sopra individuate, di agevolare la distribuzione degli incarichi nell'ambito dei Comitati interni al Consiglio nonché di incrementare il grado di consapevolezza nell'assunzione delle decisioni consiliari, il Consiglio ritiene opportuno che si tenga conto, in via prospettica, anche dei criteri di competenza previsti dallo Schema di Decreto Ministeriale recante il Regolamento in materia di requisiti degli esponenti aziendali predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione dell'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario" o "TUB").

Devono essere prese in considerazione, a questi fini, sia la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso in uno o più dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria.

Il Consiglio ritiene opportuno che tutte le competenze sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'organo amministrativo in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento dell'organo amministrativo; ritiene altresì che per ciascuno dei predetti profili di competenza siano presenti più esponenti con comprovata esperienza.

Nella definizione della composizione qualitativa, il Consiglio in carica, sulla base dell'esperienza maturata durante il mandato, ha tenuto in grande considerazione le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati e il relativo impegno ed attività che viene richiesto; inoltre sono state considerate le risultanze dei processi di auto-valutazione condotti nell'ultimo biennio.

Dall'esame dei questionari di autovalutazione relativi all'esercizio 2017 e 2018 sono emerse le seguenti considerazioni con riguardo alle competenze ed esperienze dei Consiglieri:

- opportunità di individuare competenze aggiuntive nel settore specifico dell'investment banking;
- necessità di rafforzare, attraverso piani di formazione per i Consiglieri, l'ambito di conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare;
- opportunità di individuare competenze su fintech;
- opportunità di individuare skills di risk management e di disciplina contabile.

Le competenze più utili, riguardo alle aree di attività della Società per seguire e sostenere i piani di sviluppo e di rafforzamento dell'Istituto, erano state così individuate:

- conoscenze del settore del private banking e del wealth management, incluso il contesto normativo;
- conoscenze nell'ambito della distribuzione di prodotti e servizi finanziari, della normativa finanziaria, dell'informatica e cybersecurity;
- competenze legate specificamente alla disciplina regolamentare di vigilanza e di Borsa;
- competenze in materia di gestione dei rischi, di contabilità e di bilancio.

Alla luce delle analisi condotte, il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare ha definito la composizione ottimale che assicurerà la complementarietà dei suoi esponenti per quanto riguarda le esperienze professionali garantendo la presenza almeno delle seguenti competenze:

- nel settore del private e del wealth management;
- IAS/IFRS, di contabilità aziendale e di fiscalità;
- di normativa regolamentare;
- di regolamentazione di società quotate;
- in materia di sistema interno dei controlli e di risk management;
- in discipline informatiche (con particolare riferimento alle tematiche del fintech e della cybersecurity).

## **6. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ, INDIPENDENZA**

### ***6.1 Requisiti di professionalità e criteri di competenza***

Per il corretto assolvimento dei compiti assegnati al Consiglio di Amministrazione è essenziale che all'interno dello stesso siano presenti competenze diffuse e diversificate fra tutti i componenti.

Come riportato al precedente punto sulla composizione qualitativa, oltre alla normativa in vigore, nella individuazione dei requisiti di professionalità e dei criteri di competenza è stata posta significativa attenzione, benché non ancora emanato, alle indicazioni contenute nello Schema di Decreto Ministeriale recante il Regolamento in materia di requisiti degli esponenti aziendali predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione dell'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario" o "TUB").

Affinché sia assicurato che ciascun amministratore possa essere pienamente consapevole dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.), e che sia dotato di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, il Consiglio raccomanda che i candidati alla nomina di amministratore, oltre ai requisiti di professionalità previsti in conformità a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1998 n. 161 (attualmente in vigore) e dalla normativa tempo per tempo vigente, debbano in maggioranza possedere



un'adeguata conoscenza ed esperienza nelle aree di competenza individuate dal Consiglio precedentemente indicate, anche al fine di assicurare la opportuna dialettica all'interno del Consiglio e con il management.

Si ritiene, infatti, che la presenza di tali conoscenze ed esperienze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, assicuri complementarietà ed adeguata copertura in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca.

## **6.2 Requisiti di Onorabilità.**

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore di BIM, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162:

- non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di Consigliere ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18/03/1998, n. 161;
- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati previsti dalla normativa suddetta, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possono comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- rispettino i requisiti di reputazione, onestà e integrità previsti dalle linee guida congiunte EBA - ESMA sulla valutazione di idoneità dei componenti dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave.

## **6.3 Requisiti di Indipendenza**

Il Consiglio raccomanda che il numero dei Consiglieri indipendenti sia tale da garantire l'adeguata composizione dei Comitati endoconsiliari, al fine di assicurare il bilanciamento delle competenze presenti nei Comitati stessi e garantire il loro efficiente funzionamento.

L'art. 9.11 dello Statuto sociale prevede che nel Consiglio di Amministrazione sia presente un numero minimo di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza (2 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 7, 8, 9 o 10 membri; 3 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 11 membri).

L'art. 2 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione prevede inoltre che: *“Del Consiglio di Amministrazione fa parte un numero di Amministratori Indipendenti (in possesso dei relativi requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana) non inferiore a quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo applicabile”.*

Si fa altresì presente che la Circolare 285/2013 di Banca d'Italia prevede che i Comitati endoconsiliari siano formati da almeno tre esponenti, debbano distinguersi tra loro per almeno un componente e che ciascun Comitato sia composto da membri in maggioranza indipendenti.

Fermo quanto previsto dal dettato statutario, il Consiglio ritiene – in considerazione delle *best practices* attualmente reperibili e delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza – che i Consiglieri indipendenti debbano essere in numero compreso tra 3 o 4, anche in funzione delle previsioni regolamentari sulla composizione dei Comitati, e dimostrino di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti:

- dallo Statuto;
- dall'art. 148, comma 3, TUF;
- dalle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana – Criteri applicativi par. 3.C.1.

Il Consiglio raccomanda che in ciascuna lista venga chiaramente indicato quali siano i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Consiglio ritiene inoltre fondamentale che tutti i suoi componenti agiscano con indipendenza di giudizio ed invita, pertanto, a prestare particolare attenzione alle situazioni che possano generare conflitti di interesse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- relazioni personali, professionali o economiche con il titolare di partecipazioni qualificate nella Banca o nelle sue controllate;
- relazioni personali, professionali o economiche con rilevanti portatori di interessi;
- posizioni professionali attuali o pregresse (per tali intendendosi quelle nel precedente triennio);
- relazioni personali, professionali o economiche con altri membri del Consiglio o del Collegio Sindacale della Banca o di sue controllate;
- altri interessi economici (es. prestiti o garanzie concessi dalla banca, ecc.);
- influenze o relazioni politiche;
- altri interessi, inclusi quelli di natura familiare, che possano entrare in conflitto con gli interessi della Banca e del Gruppo.

## **7. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ E DECADENZA – DIVIETO DI INTERLOCKING**

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai Soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, quali, in particolare:

- le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.;
- le disposizioni di cui all'art. 36 del D.L. 201/2011 (anche D.L. "Salva Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, recante disposizioni in merito alla tutela della concorrenza e

partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, che prescrivono il divieto ai “*titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari*” di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti (cd. “divieto di interlocking”) e dei relativi “*Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del D.L. “Salva Italia” emanati congiuntamente da CONSOB, ISVAP e Banca d’Italia in data 20 aprile 2012, nonché dai successivi aggiornamenti forniti dalle predette Autorità di Vigilanza il 21 dicembre 2018.*”

## **8. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI**

Alla luce delle previsioni della disciplina applicabile, la disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell’incarico, in ragione della natura, qualità e complessità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che i candidati amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei Comitati consiliari, ove essi ne siano membri.

Con riguardo alla specifica realtà di Banca Intermobiliare, si fa presente – a titolo informativo – che in ciascun esercizio del triennio 2016-2018 si sono tenute in media 33 riunioni del Consiglio di Amministrazione, 19 riunioni del Comitato Controllo e Rischi, 11 riunioni del Comitato Nomine, 10 riunioni del Comitato Remunerazioni e 6 riunioni del Comitato Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Soggetti Collegati. Il Consiglio precisa a riguardo che il ragguardevole numero di sedute nel triennio trascorso è riconducibile agli eventi societari succedutisi e alle numerose operazioni straordinarie condotte, che hanno richiesto una frequenza delle riunioni degli organi sociali sensibilmente superiore all’ordinario.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione contiene disposizioni finalizzate a consentire a ciascun consigliere di amministrazione un’adeguata disponibilità di tempo per l’espletamento del proprio mandato.

L’art. 3 del Regolamento “Ruolo e Responsabilità” degli Amministratori prevede che:

*“L’accettazione dell’incarico di Amministratore comporta una preventiva valutazione circa l’effettiva possibilità di dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente e rigoroso dei relativi compiti, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco eventualmente ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, nonché di altre attività professionali svolte dall’interessato”.*

Deve, infatti, ritenersi connotato fondamentale del concetto di autonomia e diligenza di ciascun amministratore la valutazione da parte del medesimo sulla disponibilità a dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei propri compiti e sulla rimozione di situazioni di ricorrente conflitto di interesse che possano limitare l’efficiente funzionamento dell’organo amministrativo.

A tal fine occorre tenere peraltro conto che l’impegno richiesto ai Consiglieri della Banca non si esaurisce nella partecipazione alle riunioni collegiali dell’Organo, ma riguarda anche la partecipazione agli eventuali

Comitati di cui si sia membri, l'analisi della documentazione a supporto delle riunioni nonché la partecipazione a sessioni di formazione.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio raccomanda che i candidati accettino la carica quando ritengano di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto dei seguenti fattori:

- complessità operativa della Banca;
- gli altri impegni e circostanze di natura personale e professionale, nonché lo svolgimento di incarichi in altre società, nel rispetto dei limiti previsti in materia di cumulo di incarichi;
- natura, portata e complessità delle funzioni svolte, dimensioni e situazioni delle società nelle quali viene ricoperto l'incarico.

In merito, il Consiglio ritiene opportuno che si tenga conto, in via prospettica, anche dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dallo Schema di Decreto Ministeriale recante il Regolamento in materia di requisiti degli esponenti aziendali predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione dell'art. 26 del TUB. In base ai criteri previsti dall'art. 17 di tale Schema, ciascun esponente delle "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa" – nozione all'interno della quale rientra anche BIM, in quanto banca quotata (cfr. Parte I, Tit. IV, Cap. 1, Sez. 1, Circ. 285/2013 di Banca d'Italia) – non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative, comprendendo nel calcolo anche l'incarico ricoperto in BIM:

- a) n. 1 incarico di amministratore esecutivo e n. 2 incarichi di amministratore non esecutivo;
- b) n. 4 incarichi di amministratore non esecutivo.

Ai fini del suddetto calcolo, si considera come unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi: i) all'interno del medesimo gruppo; ii) in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale; iii) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36. Nel caso in cui ricorra più di uno dei precedenti casi, gli incarichi considerati come unici si sommano tra loro (ad esempio, gli incarichi si considerano due se l'esponente riveste incarichi di amministrazione in più società del medesimo gruppo, nonché in più società non del gruppo in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata). L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato, ai fini dell'applicazione del presente limite al cumulo degli incarichi, come esecutivo, se almeno uno degli stessi è esecutivo.

Tali limiti al cumulo degli incarichi si aggiungono ai diversi limiti, già attualmente vigenti, in materia di *interlocking* (par. 7, sopra).



**Informazioni in merito alla procedura di nomina degli  
Amministratori di Banca Intermobiliare di Investimenti e  
Gestioni S.p.A.**

# INDICE

<b>1. INFORMAZIONI GENERALI</b> .....	15
<b>1.1 Numero di Consiglieri e durata del mandato</b> .....	15
<b>1.2 Modalità di nomina degli Amministratori</b> .....	15
<b>1.3 Soggetti che possono depositare le liste</b> .....	15
<b>1.4 Termine per il deposito delle liste</b> .....	15
<b>1.5 Termine per la pubblicazione delle liste</b> .....	16
<b>2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE</b> .....	16
<b>3. DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE</b> .....	16

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

### **1.1 Numero di Consiglieri e durata del mandato**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 7 e da non più di 11 membri (art. 9.2 dello Statuto Sociale di BIM). Prima dell'elezione, l'Assemblea deve determinare il numero degli Amministratori.

La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è di 3 esercizi, salvo più breve termine stabilito dall'Assemblea, e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili (art. 9.3 dello Statuto Sociale di BIM).

Il Consiglio di Amministrazione di BIM in carica sino alla approvazione del bilancio 2018 ricorda che nella **“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di BIM S.p.A.”**, contenente i risultati dell'identificazione preventiva svolta dal Consiglio stesso sulla propria composizione qualitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle sue funzioni, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, viene suggerito agli azionisti – cui spetta la decisione in merito alla composizione dell'organo amministrativo – l'indicazione di un numero di componenti ricompreso tra 7 e 9. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28.02.2019 è pubblicato sul sito internet di BIM ([www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com)).

### **1.2 Modalità di nomina degli Amministratori**

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo (art. 9.5 dello Statuto Sociale di BIM).

### **1.3 Soggetti che possono depositare le liste**

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, conformemente a quanto stabilito dalla Consob con Delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018.

### **1.4 Termine per il deposito delle liste**

Entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (cioè **entro il 5 aprile 2019**) le liste di candidati devono essere depositate presso la Sede della Società o anche tramite fax al numero 011-0828.811 o posta elettronica certificata all'indirizzo [bim@postacert.cedacri.it](mailto:bim@postacert.cedacri.it).

### **1.5 Termine per la pubblicazione delle liste**

Almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (cioè **entro il 9 aprile 2019**) le liste di candidati devono essere messe a disposizione del pubblico da parte della Società presso la Sede Sociale, sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché sul sito internet della Società.

## **2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

L'attestazione della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste – inviata, su richiesta dell'avente diritto, dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili – può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società stessa (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).

Nel presentare le liste, è richiesto agli azionisti di tenere conto dei risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di BIM contenuti nel sopra citato documento "**Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di BIM S.p.A.**".

Resta ferma la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione. Nei suddetti casi è richiesto agli azionisti di fornire apposita motivazione con riferimento alle differenze rispetto al profilo teorico definito dall'organo stesso.

## **3. DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE**

Unitamente a ciascuna lista, entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea, devono essere depositati i seguenti documenti:



- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- le dichiarazioni di un numero di candidati (cfr. par. 6) attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate;
- la sintetica evidenza del rispetto delle quote di genere nonché dei requisiti specifici di competenza e professionalità raccomandati dal Consiglio uscente.

**Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie saranno considerate come non presentate.**

Allo scopo di consentire una più agevole valutazione, in capo ai candidati, del possesso dei requisiti attitudinali atti a garantire l'esercizio del proprio ruolo, il Consiglio richiede che ciascun candidato presenti una dichiarazione sottoscritta dal medesimo riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate dal documento "**Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di BIM S.p.A.**".

Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.